



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA E MISTA**

Approvato con delibera n. 4 del Consiglio Direttivo del 30.01.2024 e con delibera n. 99 del 27 marzo 2024 del Comitato Centrale della FNOMCeO



Allegato A

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI IN MODALITA' TELEMATICA E MISTA

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica o in modalità mista delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo, del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari.
2. Il presente Regolamento può essere applicato alle riunioni delle Assemblee, Commissioni e Gruppi di Lavoro dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari.
3. La modalità utilizzata viene indicata nel verbale della riunione.

ART. 2 DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ TELEMATICA

1. Ai fini del presente Regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute in modalità telematica” si intendono le riunioni degli Organi Istituzionali Collegiali di cui all'art. 1 che si svolgono mediante lo strumento della videoconferenza in modalità sincrona, con la possibilità che tutti i Consiglieri, i Componenti delle Commissioni, i membri del Collegio dei Revisori e gli ulteriori soggetti regolarmente invitati a partecipare alle sedute siano collegati da luoghi diversi in modo contestuale e in tempo reale mediante l'uso di piattaforme digitali per videoconferenze.
2. Per lo svolgimento delle sedute nella modalità telematica sarà utilizzata la piattaforma “Webex” ovvero altre equivalenti, con l'impiego di strumenti nella diretta disponibilità degli interessati (ad es. PC, smartphone, tablet), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

ART. 3 DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ MISTA

1. Ai fini del presente Regolamento, per “sedute in modalità mista” si intendono le riunioni degli Organi Istituzionali Collegiali di cui all'art. 1 che prevedono la simultanea e contestuale partecipazione sia di componenti presenti fisicamente presso la sede di convocazione dell'organo collegiale, sia di componenti presenti in videoconferenza attraverso il collegamento alla piattaforma informatica utilizzata.

ART. 4 PRINCIPI GENERALI

1. Le riunioni di cui all'art. 2 e 3 devono svolgersi nel rispetto dei principi di:

- a) pubblicità: ciascuno dei componenti degli organi di cui all'art. 1 ha diritto alla partecipazione alle sedute dell'organo di cui fa parte. Il Presidente di ciascun Organo collegiale può invitare alla riunione che presiede, a sua discrezione e nei limiti di legge, componenti esterni e/o soggetti terzi, che si impegnano ad osservare le disposizioni del Regolamento;
- b) trasparenza: è assicurata la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare e la preventiva informazione agli interessati, contenuta nell'avviso di convocazione;
- c) tracciabilità: è garantita la stesura dei verbali delle riunioni e la loro conservazione nel tempo, secondo i regolamenti e le norme vigenti.

ART. 5 REQUISITI TECNICI MINIMI

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità degli interessati di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale in modalità sincrona a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti audio e in video.

2. Le strumentazioni nella disponibilità degli interessati devono comunque garantire la tracciabilità devono essere idonei a garantire:

- la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e garanzia della segretezza quando prevista;
- l'identificazione degli intervenuti in videoconferenza;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i presenti, che consenta loro di partecipare con interventi e dichiarazioni in tempo reale in modo simultaneo;
- la visione degli atti della riunione;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- la verbalizzazione delle riunioni.

ART. 6 CASI DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le sedute in modalità telematica o mista nelle quali si debba votare per eleggere persone (voto segreto), salvo l'utilizzo di apposita piattaforma di voto telematico che garantisca la segretezza del voto.

2. Sono inoltre escluse le sedute in modalità telematica o mista delle Commissioni di Albo concernenti le celebrazioni dei procedimenti disciplinari, salva espressa richiesta di utilizzo della suddetta modalità da parte del sanitario interessato.

ART. 7 CONVOCAZIONE

1. La convocazione delle sedute degli Organi istituzionali Collegiali di cui all'art. 1 in modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'Organo interessato, secondo le tempistiche previste dalle norme di legge o di regolamento tramite posta elettronica certificata.

2. La convocazione deve contenere, oltre all'indicazione del giorno, dell'ora e della sede (per la modalità mista), gli argomenti all'ordine del giorno all'indicazione della modalità di svolgimento della seduta (videoconferenza o mista) lo strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione a distanza e ogni altra informazione utile per la partecipazione alla riunione.

3. Il link, le credenziali e le istruzioni tecniche per accedere alla riunione in videoconferenza sono inviate a ciascun componente dell'Organo convocato tramite e-mail prima dell'inizio della riunione, con un margine di tempo utile a consentire la partecipazione alla stessa, dal Presidente che, tecnicamente gestisce la riunione, salva la possibilità di individuare, per casi specifici, un componente diverso per la gestione della riunione.

3. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è disponibile in formato "digitale e/o cartaceo". La comunicazione di ulteriore documentazione presentata dai componenti in corso di seduta avviene mediante invio all'indirizzo di posta elettronica dei componenti dell'Organo istituzionale.

ART. 8 -SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI COLLEGIALI

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la loro segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

b) partecipazione dei componenti gli organi collegiali secondo i quorum previsti dalla normativa vigente; ai fini della determinazione del numero legale si conteggiano sia i componenti presenti nella sede fisica di convocazione sia i componenti collegati da remoto; il componente si può assentare temporaneamente dalla riunione, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà;

c) raggiungimento dei quorum previsti dalle norme di riferimento per l'approvazione delle proposte. Il verbale deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi e degli eventuali astenuti rispetto alle delibere portate in approvazione ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

3. La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede la riunione dell'Organo Collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, la seduta dell'Organo Collegiale convocato, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata valida dal Presidente dopo la verifica del quorum previsto dalla legge, con specificazione a verbale.

6. Durante l'appello nominale per la verifica del numero legale i componenti devono attivare la videocamera e il microfono per permettere il riconoscimento. In mancanza di identificazione il componente è dichiarato assente. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, incluse le eventuali operazioni di voto e le richieste di verifica del numero legale durante la seduta.

7. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i componenti che si trovano fisicamente nella sede della riunione, sia quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

8. Dopo l'introduzione in videoconferenza del Presidente, le modalità di intervento sono definite dal Presidente al momento della seduta, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione mediante le modalità previste.

9. Il collegamento non può avvenire da luogo pubblico.

10. Ciascun componente è responsabile dell'utilizzo corretto del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio dei dispositivi di connessione telematica impiegati.

11. I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy.

12. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

ART. 9 PROBLEMI TECNICI DI CONNESSIONE

1. Nel caso in cui, durante la seduta, si manifestino dei temporanei problemi tecnici di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Se i problemi persistono, la seduta dovrà essere rinviata ad altra data.

2. Nel caso in cui si verifichino problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento di alcuni componenti, la riunione viene comunque portata a termine in presenza del numero legale per il prosieguo; in caso contrario, la seduta viene rimandata.

3. Se il Presidente è impossibilitato al collegamento, presiede la seduta il Vicepresidente, o in sua assenza, il componente più anziano dell'Organo convocato presente alla riunione.

4. Se il Segretario è impossibilitato al collegamento, le sue funzioni sono svolte dal componente più giovane dell'Organo convocato presente alla riunione, salvo, per il Consiglio Direttivo, che non sia il Tesoriere.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 4 nella seduta del 30.01.2024, entra in vigore trascorsi novanta giorni dalla data di invio dello stesso da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri al Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n° 221/50.

2. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – “Disposizioni Generali” – del sito internet istituzionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari all'indirizzo www.omceoss.org